



N. 19/2020

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **20:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
BORGHI GIANNI	Sindaco	X	
PAMPAGNIN ALESSANDRO	Consigliere	X	
DE BARBA MARCO	Consigliere	X	
BIDIN CHIARA	Consigliere		X
ANTONINI NICOL	Consigliere	X	
IPPOLITO MARTINA	Consigliere		X
ANGELI SARA	Consigliere	X	
LUGNAN CARLA	Consigliere	X	
MONAI SANDRO	Consigliere	X	
COLOMBA ANDREA	Consigliere	X	
CHIRIATTI ROSARIA	MARIA Consigliere		X
BRUNETTI FABRIZIO	Consigliere	X	
LESTUZZI ALESSANDRO	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. **Gianni Borghi** nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. **Alessandro Spinelli**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTO l'art. 1, comma 749 della Legge 160/2019, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione di euro 200 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741 lett. c) punto 3) della L. 160/2019, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 sono considerati abitazioni principali;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di revisione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 il quale dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 779 succitato, riallineando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, al 31 luglio 2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Cavazzo Carnico n. 27 del 19.03.2020 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile IMU al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

VISTO la L.R. 12.12.2014 n. 26, e successive modificazioni, disciplinante il riordino del sistema Regione-Autonomie locali, ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e riallocazione di funzioni amministrative;

RICORDATO che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, dal 01.01.2017, come previsto dall'art. 34 dello statuto dell'ente, svolge la funzione di cui alla L.R. 26/2014 denominata "gestione dei servizi tributari" dei Comuni aderenti;

PRESO ATTO che il Comune di Cavazzo Carnico ha aderito all'Unione territoriale intercomunale della Carnia (UTI);

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2020 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:
 - aliquota pari allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo **0,82 per cento** per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi immobili del gruppo catastale D1), di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,06 per cento in favore del Comune;
 - aliquota pari allo **1,06 per cento** per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1, di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,3 per cento in favore del Comune;
 - aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - aliquota pari allo **0,82 per cento** per tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.
2. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27.07.2020

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco, dott. Pampagnin il quale evidenzia che, nell'ambito dell'autonomia concessa dalla legge, con questo atto si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la determinazione del terzo elemento dell'imposta e cioè la definizione della misura delle aliquote.

Ricorda che il legislatore nazionale ha individuato aliquote base e successivamente ha concesso ai Comuni di aumentarle o diminuirle all'interno di un intervallo. Lo Stato mantiene il gettito derivante dall'aliquota dello 0,76% applicata sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D mentre l'importo derivante dall'aliquota superiore viene attribuito al Comune.

Riepiloga le aliquote proposte all'approvazione del Consiglio Comunale che sono le seguenti:

- aliquota pari allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo **0,82 per cento** per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi immobili del gruppo catastale D1), di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,06 per cento in favore del Comune;
- aliquota pari allo **1,06 per cento** per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1, di cui 0,76 per cento in favore dello Stato e 0,3 per cento in favore del Comune;
- aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota pari allo **0,82 per cento** per tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote

Il gettito complessivo stimato per l'anno corrente è di circa 216.000 €.

Ricorda che i nuovi accordi Stato/Regioni pare che possano consentire alla Regione in un prossimo futuro di agire anche su tributi locali.

Il Sindaco ricorda infine che a seguito dell'approvazione dell'atto, gli Uffici provvederanno ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa quindi alla votazione palese resa per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Con separata votazione, per le causali in premessa espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli, su 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Gianni Borghi
Atto Firmato Digitalmente

Il Vice Segretario
Alessandro Spinelli
Atto Firmato Digitalmente